

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 117)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

**OGGETTO: Diritti di rogito periodo 01/01/2019-14/09/2019.-
Impegno di spesa.**

LA RESPONSABILE

VISTO l'art. 10, comma 2, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114, a seguito del quale il provento abituale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia secondo l'art. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734;

DATO atto che in sede di conversione del DL n. 90/2014 della Legge n. 14/2014 sono state approvate modifiche all'articolo sopra richiamato quali: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al comune, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/73, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse con la sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2017, n. 2586, chiarissima nello stigmatizzare quanto indicato dalla sezione autonomie nel parere 21/2015, che aveva enunciato il seguente principio di diritto: *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, secondo cui invece i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, anche ai segretari comunali di fascia B, operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *"La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*;

CONSIDERATO, inoltre, che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Pogliano Milanese dal 01.01.2019 al 14.09.2019 al Segretario comunale dott.ssa Mariagrazia Macrì, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

RILEVATO che nel Comune di Pogliano Milanese, ove la dott.ssa Mariagrazia Macrì ha prestato servizio sino al 14.09.2019, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Pogliano Milanese, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

VISTA, la deliberazione C.C. n. 44 del 24.09.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Carate Brianza (MB) (capo-convenzione) ed il Comune di Pogliano Milanese, per il servizio in forma associata della segreteria comunale, di classe III, a far tempo dal 01.10.2018, la quale stabilisce che le spese, gli emolumenti corrisposti a titolo di trattamento economico

fondamentale, di compenso aggiuntivo per la qualità di Segretario unico delle due segreterie, il rimborso per le spese d'accesso, nonché di oneri previdenziali e assistenziali a carico dei Comuni, vanno contabilizzati e pagati mensilmente dall'ufficio del personale del Comune di Carate Brianza (MB), quale capo convenzione, e che quest'ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso in ragione trimestrale della quota parte nella misura del 60% a carico di questo Comune;

VISTO il Decreto del Sindaco di Carate Brianza (MB) n. 23 del 01.10.2018, con il quale si nomina il Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di Carate Brianza (MB), e Pogliano Milanese (MI), della quale il Comune di Carate Brianza (MB) è capo convenzione;

VISTO che:

- i diritti di rogito spettanti al Segretario sono liquidati separatamente da ciascun comune;
- la percentuale spettante per l'Ufficio di Segretario Unico, è limitata nel suo complesso ad un quinto degli emolumenti fissi con l'aggiunta della tredicesima mensilità;
- la corresponsione è ripartita a carico di ciascun Ente nella seguente misura: Comune di Carate Brianza (MB) 60%, Comune di Pogliano Milanese 40%;

ACCERTATO che nel periodo dal 01.01.2019 al 14.09.2019, i diritti di rogito riscossi sono pari ad Euro 3.528,84.-;

CONSIDERATO che al Segretario Comunale compete un limite massimo di riscossione, determinato in 1/5 dello stipendio annuale per l'anno 2019, che ammonta ad Euro 14.805,05.=-;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Veneto n. 400 del 18.10.2018, la quale interviene in modo incisivo in merito alla corretta quantificazione dei diritti di rogito;

CONSIDERATO che, in ordine al riconoscimento della quota degli oneri riflessi e dell'IRAP, emerge un quadro giurisprudenziale chiaramente orientato nel senso di porre i relativi importi a totale carico dei Comuni (v. *sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13.11.2017*, *Tribunale di Ancona n. 65 del 21.02.108*, *Tribunale di Ancona n. 66 del 21.02.2018*);

PRESO atto che la Corte dei Conti Sezione Campania, con parere n. 95/2019/PAR del 18.04.2019, così si è espressa: *“Questa sezione, in merito al ritenuto superamento del limite oggettivo a suo tempo individuato dalla giurisprudenza contabile, pur non negando una certa consistenza alla ricostruzione interpretativa sul sistema degli oneri riflessi offerta da SRC Veneto n. 400/2018/PAR, ritiene di allinearsi all'orientamento espresso alla sezione Lombardia”*;

RITENUTO opportuno, sulla base del complesso e non uniforme assetto interpretativo (che vede da una parte schierata in favore dell'importo netto da corrispondere al Segretario Comunale la Magistratura del lavoro e la Corte dei Conti del Veneto e dall'altra parte le Sezioni della Corte dei Conti Lombardia e Campania in favore dell'importo lordo) corrispondere in via cautelativa le somme spettanti al Segretario al lordo dell'IRAP e degli oneri riflessi, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si abbia una definitiva definizione in merito al contrasto interpretativo;

ACCERTATO che la somma da liquidare al Segretario Comunale, detratti gli importi relativi ai contributi (CPDEL e IRAP), è pari ad Euro 2.667,30.-;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la spesa complessiva di Euro 3.528,84.- relativa ai diritti di rogito riscossi, comprensiva di OO.RR. e IRAP, a carico del Bilancio 2019/2021 - Esercizio 2019, al fine di provvedere alla liquidazione spettante alla Dr.ssa Mariagrazia Macri;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2019/2021;

D E T E R M I N A

- 1) Richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, la spesa complessiva lorda di Euro 3.528,84.-, comprensiva di OO.RR. e IRAP, a titolo di diritti di rogito alla Dr.ssa Mariagrazia Macrì, per il periodo dal 01.01.2019 al 14.09.2019, finanziata con entrate correnti di Bilancio.
- 3) Imputare la predetta spesa alle seguenti Missioni del Bilancio 2019/2021 - Esercizio 2019, sufficientemente disponibili:
 - per Euro 2.667,30.-, alla Missione 01.02.1.01/200 ad oggetto: "Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale";
 - per Euro 634,82.- alla Missione 01.02.1.01/3233, ad oggetto "Oneri riflessi su salario accessorio";
 - per Euro 226,72.- alla Missione 01.02.1.02/176, ad oggetto "Irap su salario accessorio".

Capitolo	Missione- Programma Titolo-Macroaggregato	Vlivello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
200	01.02.1.01	U.1.01.01.01.004		x				
3233	01.02.1.01	U.1.01.02.01.001		x				
176	01.02.1.02	U.1.02.01.01.001		x				

- 4) Precisare che le somme dovute saranno liquidate alla Dr.ssa Mariagrazia Macrì con il prossimo cedolino paga.
- 5) Dare atto che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014 – comma introdotto dalla Legge di conversione n. 114/2014, più favorevole al Segretario Comunale, quest'ufficio adotterà nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, gli atti amministrativi necessari e conseguenti, finalizzati alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo dall'ente;
- 6) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;

Pogliano Milanese, 05 dicembre 2019

LA RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.